

CAPITOLATO D'ONERI

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE, ALLESTIMENTO E GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "IL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DELL'ARTIGIANATO"

ART. 1 DEFINIZIONE

1. Il presente capitolato regola le modalità di promozione, allestimento e gestione della manifestazione denominata "Il Mercatino dell'antiquariato e dell'artigianato".

2. La manifestazione potrà essere realizzata mediante attività non solo commerciali, ma anche con eventi collaterali che riescano a creare forti momenti di incontro fra cittadini perseguendo finalità a carattere sociale, turistico e culturale.

Sarà compito dell'organizzatore, pertanto, attuare un progetto che sia in grado di armonizzare, nelle aree pubbliche messe a disposizione, gli spazi di vendita con quelli destinati ad iniziative culturali, artistiche e/o di carattere sociale.

Le attività di vendita dovranno essere esercitate nel rispetto delle norme vigenti in materia di esercizio del commercio, con particolare riferimento al D. Lgs. n.114/1998, alla L. R. n.33/1999 e al Documento Programmatico della Regione Lazio del 19 febbraio 2003, n.139.

ART. 2 PERIODI DELLA MANIFESTAZIONE

Ogni terza domenica del mese da gennaio al mese di novembre dell'anno solare, escluso il mese di marzo, verrà svolto il mercatino dell'antiquariato e dell'artigianato, mentre nel periodo natalizio compreso tra l'8 dicembre e il 6 gennaio, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Comunale del Commercio su aree pubbliche come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 dell'11 luglio 2012 verrà organizzato dallo stesso soggetto affidatario un mercatino natalizio.

L'orario di effettuazione della manifestazione è dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (dalle ore 7.00 alle ore 9.00 per l'allestimento ed entro le ore 20.00 per lo smontaggio), mentre per il periodo di vigenza dell'ora legale dalle ore 10.00 alle ore 21.30 (dalle ore 8.00 alle ore 10.00 per l'allestimento ed entro le ore 22.00 lo smontaggio).

L'Amministrazione si riserva di modificare gli orari per eventuali necessità sopraggiunte.

ART. 3 AREA ESPOSITIVA

Ogni edizione della manifestazione dovrà svolgersi presso Corso del Popolo e Piazza Cavour, meglio individuata nella planimetria allegata. L'affidatario dovrà assicurare in prossimità delle festività natalizie la realizzazione di un mercatino ed altre iniziative/eventi di collaterali attinenti al tema del Natale e destinate all'infanzia da svolgersi, secondo il progetto presentato in sede di gara, presso l'area indicativamente individuata di Piazza Cavour. L'amministrazione si riserva di variare parzialmente o totalmente l'area di svolgimento.

ART. 4 ACCESSO ALL'AREA ESPOSITIVA – CARICO E SCARICO MERCI

1. Per l'accesso alle aree espositive, da parte degli espositori, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) Le operazioni di allestimento dei banchi non dovranno in alcun modo cagionare danni alle infrastrutture esistenti, ai monumenti, alla pavimentazione e alle piante circostanti.

- b) Le operazioni di carico e scarico devono avvenire esclusivamente nel rispetto delle seguenti fasce orarie: dalle ore 7.00 alle ore 9.00 durante il periodo dell'ora solare e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 nei periodi in cui vige l'ora legale. A fine manifestazione saranno concesse due ore per consentire le operazioni di sgombero e pulizia dell'area.
- c) All'interno delle aree espositive non è consentita la sosta degli automezzi i quali, effettuate le operazioni di carico e scarico nelle fasce orarie sopra indicate, dovranno essere parcheggiati altrove.

2. Sarà cura del affidatario informare puntualmente gli espositori delle prescrizioni di cui al presente articolo la cui inosservanza verrà sanzionata a norma di legge.

ART. 5 GAZEBO

1. Per la copertura del banco vendita dovranno essere installati gazebo di copertura obbligatoriamente installati a cura e spese del gestore, nelle aree espositive indicate nella proposta progettuale come specificato dall'art. 3 del presente capitolato. I predetti gazebo dovranno essere tra di loro uguali e dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - *dimensioni*: superficie occupata minima di 3 mt. x 3 mt. cad.;
 - *tipologia*: la struttura portante potrà essere in materiale metallico o legno ed idonea all'istallazione dei cavi elettrici per l'illuminazione degli *stands*. La copertura dovrà essere in PVC ignifugo, con possibilità di applicare eventuali teli di chiusura laterale del gazebo, del medesimo materiale; i teli di copertura di colore chiaro non dovranno presentare loghi e insegne pubblicitarie.
2. Sotto ciascun gazebo saranno previsti massimo due spazi espositivi ed in tal caso le dimensioni massime di ciascuno sono pari a mt. 6 x mt. 3, mentre la distanza tra uno stand e l'altro non potrà essere inferiore a un metro.
3. E'obbligatorio assicurare l'ancoraggio a terra deigazebo che non potrà avvenire mediante la perforazione del suolo ma con la collocazione di idonei pesi di controventatura.
4. La misura minima degli stands privi di gazebo di copertura dovrà essere di 3m x 3m

ART. 6 INIZIATIVE ED EVENTI CONCOMITANTI CON IL MERCATINO

1. Il Comune ha facoltà di riservare porzioni di piazze o vie, tra quelle destinate ad aree espositive del mercatino, allo svolgimento di proprie iniziative o eventi concomitanti con il mercatino medesimo, senza che il gestore possa avere nulla a che pretendere.
2. Nell'ipotesi in cui il Comune si avvalga della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, ne viene data comunicazione al gestore, a cura dell'Ufficio Attività Produttive, entro e non oltre il mercoledì precedente l'inizio del mercatino di cui trattasi.
3. Durante il mercatino dell'antiquariato e dell'artigianato il affidatario dovrà garantire la realizzazione di iniziative collaterali di animazione e/o laboratori attinenti il tema dell'antiquariato e dell'artigianato e/o proposte di indubbio interesse pubblico e attinenti la conoscenza e promozione del territorio; le suddette iniziative dovranno essere calendarizzate e allegate alla proposta progettuale in sede di gara; il Comune si riserva la facoltà di apportare cambiamenti inerenti le modalità di svolgimento e la tempistica degli eventi proposti dal affidatario.
4. Durante il periodo natalizio, nel periodo intercorrente tra l'8 dicembre e il 6 gennaio, l'affidatario deve garantire la realizzazione di un mercato natalizio con iniziative collaterali di animazione, rivolte ai bambini ed attinenti al tema del Natale; il Comune si riserva la facoltà di apportare cambiamenti inerenti le modalità di svolgimento e tempistica degli eventi proposti.

ART. 7 QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER GLI ESPOSITORI

1. La quota di partecipazione per ogni edizione del Mercatino dell'Antiquariato viene fissata dal gestore, in relazione alla zona espositiva di collocazione del posteggio assegnato, debitamente coperto da Gazebo installati dal gestore nel rispetto del limite della quota massima di partecipazione per ogni spazio espositivo e per ogni singola edizione fissata in € 60,00 x 9 mq. La predetta quota di partecipazione viene riscossa e incassata direttamente dal gestore. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, per verificare che vi sia corrispondenza tra le fatture attive, emesse dalla ditta appaltatrice, per i posteggi dei banchi, con riferimento alle somme versate dagli operatori, per i medesimi posteggi.
2. In tutte le edizioni dei Mercatini dovrà essere riservato gratuitamente almeno un banco, allestito a cura e spese dell'organizzatore, ad un'associazione di volontariato o di utilità sociale che verrà indicata dal Comune all'organizzatore, nonché alla Pro loco di Grottaferrata o alle attività promosse dall'Associazione commercianti di Grottaferrata, volte alla divulgazione dell'offerta commerciale del territorio e delle iniziative ricreative, culturali organizzate dall'associazione stessa.

ART. 8 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL MERCATINO

1. Sono a carico del gestore tutte le attività e le spese connesse alla promozione, allestimento e gestione del Mercatino dell'Antiquariato nonché gli impegni assunti in sede di offerta di gara, ed in particolare:

- a) **Selezione degli espositori.** Alla manifestazione sarà consentita la partecipazione di operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale, operatori iscritti nel Registro delle Imprese, operatori che non esercitano l'attività professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale e coloro che scambiano prodotti di modico valore senza scopo di lucro o commercializzano opere frutto del loro ingegno personale.
- b) **Collocazione dei singoli operatori nelle aree espositive.** Il gestore ha l'obbligo di procedere alla collocazione degli espositori nell'area espositiva e dovrà attenersi alle quote espositive massime stabilite dall'art. 7. L'assegnazione del posteggio sarà fatta dando preferenza agli artigiani e agli antiquari. Il soggetto organizzatore della manifestazione è tenuto a garantire l'accesso e il transito dei **mezzi di pubblica sicurezza e di soccorso** sull'area destinata all'iniziativa. il gestore dovrà vigilare affinché tutti gli espositori siano muniti di un **tesserino di riconoscimento**, personale e non cedibile e che dovrà essere esposto durante le operazioni di vendita;
- c) Obbligo di fornitura ed impianto degli allestimenti tecnici connessi allo svolgimento della manifestazione, incluso il montaggio e lo smontaggio dei gazebo, ed adempimenti connessi agli **impianti elettrici** meglio specificati dall'art. 11 del presente capitolato.
- d) Obbligo di svolgere il **servizio di segreteria**, relativamente a ciascuna edizione del mercatino (contatti con gli espositori, raccolta adesioni, informazioni, inviti, comunicazioni concernenti la manifestazione).
- e) Obbligo di programmazione e realizzazione di un'**idonea campagna pubblicitaria**, relativamente a ciascuna edizione del mercatino, mediante:

- **inserzioni sui quotidiani** a maggiore diffusione locale e riviste specializzate del settore, sui siti internet di settore, nonché inserzioni pubblicitarie nei programmi delle radio e televisioni locali. - **stampa e affissione di manifesti** pubblicitari nel comune e nei principali centri della provincia di ROMA e delle province limitrofe, nonché stampa e divulgazione di altro materiale promozionale relativo alla manifestazione (es. cartoline, volantini e cartellonistica).

f) Obbligo di assicurare il corretto svolgimento della manifestazione ed il rispetto – anche da parte degli espositori - delle modalità e prescrizioni contenute nel presente capitolato, nonché delle vigenti normative in materia di **sicurezza del lavoro**, anche con riferimento a eventuali rischi di natura interferenziale.

g) Obbligo di assicurare un servizio di assistenza sanitaria di primo soccorso mediante la presenza di un auto-ambulanza e di personale qualificato.

h) Obbligo di presentare all'Ufficio Attività Produttive **semestralmente**, una **relazione** scritta nella quale sia riportato un dettagliato resoconto della manifestazione per quanto concerne le edizioni del relativo periodo, con particolare riferimento al rispetto di tutti gli impegni assunti in base a quanto previsto nel presente capitolato. Nella relazione dovrà essere altresì specificato il numero degli espositori che hanno partecipato a ciascuna edizione, il numero dei posteggi occupati, l'importo delle quote riscosse in ciascuna area occupata. Dovrà essere inoltre illustrata e documentata la campagna pubblicitaria realizzata nel periodo di riferimento in base a quanto disposto alla lett. e) del presente articolo.

i) Obbligo di stipulare apposita polizza di **assicurazione** per Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera. Nella polizza deve essere espressamente precisato che nel novero dei terzi va ricompreso anche il Comune di Grottaferrata. La polizza dovrà prevedere massimali non inferiori a €. 1.000.000,00 e non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri.

l) Obbligo di prestare una **cauzione**, di importo pari a €. 700,00, a valere per l'intero periodo di gestione, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi previsti nel presente capitolato. La cauzione dovrà essere prestata mediante versamento in favore del Comune di Grottaferrata e dovrà essere reintegrata dal gestore, fino a concorrenza dell'importo suddetto, nel caso di applicazione delle penali previste dall'art. 13 del presente capitolato. La cauzione verrà restituita al gestore al termine del rapporto con il Comune, al netto dell'importo di eventuali penali applicate ai sensi dell'art. 1, citato.

Gli obblighi di cui alle lett. l) del presente articolo devono essere assolti prima della stipula della **convenzione/contratto** di gestione.

m) Obbligo di versare al Comune il **canone offerto in sede di gara** in 4 rate di uguale importo da corrispondere rispettivamente:

- una prima rata contestualmente alla firma del contratto;
- una seconda rata entro e non oltre il 31 dicembre 2018;
- la terza rata entro il 5 maggio 2019;
- la quarta ed ultima rata entro il 31 dicembre 2019;

n) Obbligo di attuare il **progetto relativo alle attività collaterali e di animazione** e quello del mercato natalizio presentati in sede di gara, nel rispetto delle modalità e tempi precisati nel progetto medesimo.

- o) Obbligo di effettuare il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico a cadenza mensile;
- p) Obbligo del gestore di presentare al Comune il "piano di sicurezza, emergenza e di evacuazione per lo svolgimento del mercato dell'antiquariato e dell'artigianato" nel quale siano indicati e/o elencati le disposizioni e l'attività da porre in essere a salvaguardia dell'incolumità delle persone. Il piano di sicurezza deve comprendere una planimetria quotata dell'area mercatale, ove siano indicate le vie di esodo, le postazioni per i mezzi delle forze dell'ordine la presenza di unità sanitaria di pronto intervento ed unità antincendio, nonché la relativa relazione tecnica.

Art.9 MANIFESTAZIONI COLLATERALI AL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO

Le manifestazioni collaterali organizzate e promosse dal gestore per le singole edizioni e proposte nell'offerta progettuale dovranno essere afferenti lo spirito del mercatino e potranno consistere in attività espositive, dimostrative, rievocative o ludico-educative indirizzate a una o più fasce di utenti. Nella proposta progettuale dovrà essere indicato per ogni singola attività:

1. le caratteristiche specifiche, le finalità e il bacino di utenti a cui è indirizzata;
2. il numero degli operatori incaricati per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività e il loro eventuale titolo abilitativo e/ o professionale posseduto e richiesto dalla normativa di settore.
3. il numero delle attività che verranno svolte nell'arco di ogni singola edizione.

ART. 10 SPESE A CARICO DEL COMUNE

1. Nessuna spesa è a carico del Comune.

ART. 11 ILLUMINAZIONE DELL'AREA ESPOSITIVA

1. L'illuminazione degli *stands*, nelle aree espositive destinate al mercatino, viene garantita nel rispetto delle modalità e prescrizioni sotto specificate:

L'aggiudicatario dovrà presentare **un progetto dell'impianto elettrico** redatto e sottoscritto da tecnico abilitato. Prima dell'utilizzo, dovrà essere inviato alla p.e.c. del SUAP comunale e conservato sul posto la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico al progetto predisposto, redatto in originale da tecnico abilitato.

Tali impianti dovranno essere rispondenti a tutte le normative vigenti in materia di impianti elettrici in luoghi aperti al pubblico, per manifestazioni a carattere temporaneo. E' obbligatorio l'uso di passerelle portacavi per gli attraversamenti a terra di strade e piazze.

Tale disposizione ha valore nella sola ipotesi che si scelga l'energia elettrica come fonte di alimentazione energetica.

Tutti gli espositori che partecipano al mercatino, compresi quelli assegnatari di spazi espositivi coperti collocati sotto i gazebo, sono obbligati ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni e prescrizioni:

a) L'espositore potrà predisporre **l'impianto elettrico all'interno della postazione** assegnata con propri materiali a condizione che siano rispondenti alle normative vigenti (cavi elettrici privi di abrasioni, giunzioni irregolari, portalampe a norma, ecc), tali da non mettere in pericolo i visitatori a seguito di possibili contatti accidentali.

b) E' consigliato l'uso di lampade a risparmio energetico da installarsi a cura e spese dell'espositore medesimo. Al fine di evitare possibili incendi innescati dallo scoppio di lampade alogene, è vietato l'uso di tali lampade se non opportunamente protette con doppio vetro.

c) Si richiede l'uso di plafoniere **a tenuta stagno, e munite di** protezione elettrica e resistenza agli urti. Agli espositori è fatto divieto di attraversare la sede stradale o percorsi pedonali con cavi, a meno che non opportunamente protetti con passerelle o mezzi di protezione tali da impedire cadute accidentali. Nonché di usare prese triple, ciabatte, sdoppiatori e quant'altro per alimentare l'impianto dell'espositore vicino, pena il distacco del proprio impianto.

ART. 12 ULTERIORI PRESCRIZIONI PER GLI ESPOSITORI E PER IL GESTORE

1. Il gestore è tenuto ad informare puntualmente tutti gli espositori che partecipano al mercatino delle modalità di svolgimento della manifestazione e di vigilare e di invitare e diffidare gli stessi al rispetto ed osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) obbligo di attenersi al rispetto degli orari e modalità di svolgimento del mercatino previste nel presente disciplinare, comprese le prescrizioni di cui all'art. 4 concernenti l'accesso alle aree espositive ed il carico e scarico merci;
- b) obbligo di mantenere pulita l'area espositiva occupata, durante lo svolgimento della manifestazione, e di sgomberare il posteggio al termine del mercatino, lasciando l'area libera da rifiuti, carte, cartoni e quant'altro;
- c) obbligo di rispettare le norme **di sicurezza relative al funzionamento dell'impianto elettrico** installato presso ciascuno stand espositivo, nonché di osservare tutte le prescrizioni di cui all'art. 11 con accollo, da parte dell'espositore, di ogni responsabilità per danni prodotti a persone o cose conseguenti ad eventuali disfunzioni o irregolarità;
- d) obbligo di rispettare, nell'esercizio dell'attività di vendita, tutte le disposizioni vigenti in materia.
- e) obbligo del Affidatario di trasmettere, tramite posta elettronica certificata al S.U.A.P. del Comune, tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni per il corretto svolgimento del mercatino dell'antiquariato e dell'artigianato, nonché dell'inoltro, **non oltre 5 giorni dall'evento**, del numero di presenze degli operatori non professionali, ai quali dovrà essere assegnato un tesserino a cura dal affidatario, ai sensi del Documento Programmatico su aree Pubbliche della Regione Lazio, ex art.5 lett. B, numero 4, nel quale verranno riportate e timbrate le presenze mensili rispondenti all'effettiva partecipazione alle singole edizioni del mercato.
- f) obbligo per gli operatori che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale (c.d. "hobbisti") di esporre in modo visibile, durante le operazioni di vendita un tesserino di riconoscimento contenente le proprie generalità e conservare, presso il banco di vendita, un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita.
- g) obbligo di espletare ogni atto indispensabile al rilascio delle necessarie autorizzazioni e comunque di rispettare tutte le formalità amministrative utili per lo svolgimento del "mercatino dell'antiquariato" dell'organizzazione e realizzazione del "mercato natalizio", nonché delle attività di animazione ed intrattenimento ad esse correlate.

2. Il gestore deve assicurare il rispetto, da parte degli espositori, degli adempimenti e prescrizioni di cui sopra e risponde della mancata osservanza degli obblighi di cui alle lettere b) c) e f) del comma 1 del presente articolo. inoltre il affidatario dovrà vigilare, nel corso dello svolgimento del mercato, sul rispetto delle norme che regolano lo stesso e che non vengano tenuti comportamenti che danneggino le aree o che costituiscano pericolo per la clientela e/o intralcio per il deflusso delle persone o la circolazione dei mezzi di soccorso.

Nei casi in cui venga accertata la violazione dei suddetti obblighi, si applica quanto previsto al successivo art. 13.


ART. 13 INADEMPIMENTI E PENALI

1. Nel caso di accertata violazione, da parte di uno o più espositori, delle prescrizioni di cui alle lettere a) b), c), d) e) ed f), del comma 1, dell'art. 12 del presente disciplinare, l'Ufficio Attività Produttive applica al gestore una penale pari 100,00 (cento) euro per ciascuna infrazione accertata, fatte salve le responsabilità civili e penali di ciascun espositore, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
2. La medesima penale pari a € 100,00 (cento) euro viene applicata al gestore nel caso di accertata inosservanza degli obblighi a suo carico previsti dall'art.8 del presente capitolato, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo e dal successivo articolo 15.
3. Si applica una penale pari a € 300,00 (trecento) qualora il gestore non documenti e giustifichi - nella relazione di cui all'art. 8 lett. e) - l'effettuazione della spesa obbligatoria annua in pubblicità, rapportata al periodo di riferimento.
4. L'applicazione della penale viene comunicata al gestore da parte dell'Ufficio Attività Produttive, il quale assegna al gestore medesimo un termine di cinque giorni per presentare eventuali osservazioni e memorie a riguardo. A garanzia delle somme dovute a titolo di penale, opera la cauzione versata dal gestore ai sensi dell'art. 8, lett. l), del presente capitolato, con possibilità, per il Comune, di incamerare la medesima fino a concorrenza delle penali eventualmente applicate.
5. Il gestore ha l'obbligo di allontanare tempestivamente gli eventuali trasgressori, nel caso di gravi inadempimenti da parte degli espositori, con conseguente divieto assoluto, per gli stessi, di partecipare alle successive edizioni del mercatino dell'Antiquariato e fatte salve le responsabilità civili e penali di ciascuno, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 14 MODIFICA DELLE CONDIZIONI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL MERCATINO

1. Eventuali modifiche delle modalità di svolgimento del mercatino, nonché variazioni relative alla data di svolgimento della manifestazione, alle aree e/o posteggi riservati all'iniziativa, rispetto a quanto riportato nel presente capitolato, per motivi diversi da quelli specificati dall'art. 5, dovranno essere comunicate al gestore almeno cinque giorni prima dell'edizione del mercatino interessata dalle variazioni medesime, fatti salvi i casi di urgenza e forza maggiore (es. installazione cantieri per lavori o transennamenti per motivi di pubblica incolumità di spazi situati all'interno di aree riservate al mercatino).

ART. 15 REVOCA

1. E' facoltà del Comune di revocare la concessione nelle seguenti ipotesi:
 - a) Nel caso in cui venga accertata l'applicazione da parte del gestore di una quota superiore a quella prevista dall'art.7 del presente capitolato;
 - b) nel caso di accertato e ripetuto inadempimento, da parte del gestore, degli obblighi previsti a suo carico dall'art. 11, in materia di illuminazione degli *stands* espositivi.
 - c) per mancata reintegrazione della cauzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. l), nella prescritta misura, nel caso di applicazione di penali;
- 

d) per il mancato adempimento degli obblighi assunti in sede di gara, con particolare riferimento al versamento, entro i termini previsti, del canone annuale offerto e all'attuazione del progetto relativo alle iniziative collaterali di animazione.

2. La revoca viene notificata per iscritto dopo formale diffida a ripristinare, in un congruo termine, le regolari condizioni di gestione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the letters 'SM' or similar, followed by a long, sweeping horizontal stroke that ends in a small arrowhead pointing to the right.